

PROVINCIA DI BRESCIA

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'I.R.P.E.F.

Approvato con delibera di C.C. n. 4 del 28/02/2008, modificato con deliberazioni di C.C. n. 36 del 24/09/2014, n. 16 del 19/06/2015, n. 6 del 28/04/2021, n. 11 del 01/06/2022 e n. 49 del 30/11/2024.

INDICE

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Soggetti passivi
- Art. 3 Aliquota
- Art. 4 Modalità di versamento
- Art. 5 Funzionario responsabile
- Art. 6 Disposizioni finali
- Art. 7 Entrata in vigore

Art. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, disciplina nel comune di Capo di Ponte, l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta delle persone fisiche (I.R.P.E.F.), istituita ai sensi del D.Lgs. 360/98 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2 Soggetti passivi

 Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Capo di Ponte, alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa.

Art. 3 Aliquota

1. Con decorrenza 1° gennaio 2025 l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è fissata nelle aliquote di seguito indicate:

Scaglione di reddito imponibile (euro)	Aliquota (%)
- da 0 a 15.000	0,55
- da 15.001 a 28.000	0,75
- oltre 28.000	0,80

- 2. È altresì stabilita una soglia di esenzione ad € 8.000,00, (ottomila) con la precisazione che la stessa è intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale non è dovuta, mentre, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica all'intero reddito imponibile.
- 3. La deliberazione della aliquota è pubblicata nel sito individuato con decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico.

Art. 4 Modalità di versamento

- 1. Il versamento per l'addizionale in oggetto dovrà essere effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
- 2. L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando al reddito imponibile dell'anno precedente le aliquote determinate dal Comune, in ottemperanza a quando previsto dall'art. 1, commi 2 e 3 D.Lgs. n. 360/98 e successive modifiche.
- 3. Il limite fino alla concorrenza del quale il versamento non è dovuto o per il quale non si effettuano rimborsi è di 5,00 Euro.

Art. 5 Funzionario responsabile

1. È nominato funzionario per la gestione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche il responsabile del servizio finanziario.

Art. 6 Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 7 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2025.